



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello di Ancona

Prot. n. 1620/U/SDG/2020

Ancona, 15 aprile 2020

Ai Signori Procuratori della Repubblica
presso i Tribunali
ANCONA
ASCOLI PICENO
FERMO
MACERATA
PESARO
URBINO

Al Signor Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni
ANCONA

e p.c. Ai Signori Prefetti
ANCONA
ASCOLI PICENO
FERMO
MACERATA
PESARO URBINO

OGGETTO: Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23. Diffusione buone prassi.

Con il decreto legge in oggetto, contenente "*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*", si intende creare un sistema di erogazione di finanziamenti, con garanzia pubblica tramite la S.A.C.E., volti ad incentivare la ripresa economica, in conseguenza della crisi determinata dalla diffusione del contagio da Covid 19.

A prescindere da eventuali modifiche in sede di conversione del decreto legge, appare comunque sin d'ora imprescindibile l'esigenza di adottare forme di intervento dell'autorità giudiziaria inquirente, idonee ad accertare immediatamente la possibile esistenza di un uso distorto del finanziamento.

SEGRETERIA DIRIGENZA GIUDIZIARIA Telefono: 071 5062413 o 071 5062411 o 071 5062447

PEO: pg.ancona@giustizia.it - PEC: procuratoregenerale.pg.ancona@giustiziacert.it

Protocollo: prot.pg.ancona@giustiziacert.it - Sito Internet: www.procuragenerale.ancona.it



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

presso la Corte di Appello di Ancona

In quest'ottica è compito di questo Procuratore Generale ~~valore~~ valorizzare e diffondere quelle buone prassi organizzative che servano a velocizzare i tempi di accertamento dei reati.

Come noto, la Regione Marche, già profondamente colpita dagli eventi sismici del biennio 2016-2017, soffre come tutto il territorio nazionale per gli effetti economici della diffusione del contagio da Covid 19.

I settori che appaiono maggiormente colpiti sono sicuramente quelli del commercio, del turismo e della ristorazione. Settori dove è prevalente l'attività di imprese medio piccole.

In attesa di eventuali linee guida dell'ABI, la Banca d'Italia¹ ha invitato il sistema bancario e finanziario a continuare, tra l'altro, a svolgere l'attività di adeguata verifica della clientela *"per quanto concerne in particolare i finanziamenti alle imprese garantiti dallo Stato, essi dovrebbero essenzialmente mirare a fornire le imprese della provvista necessaria per far fronte ai costi di funzionamento o a realizzare verificabili piani di ristrutturazione industriale e produttiva"*.

Quindi nell'erogazione dei finanziamenti si impone agli istituti di credito un dovere di chiedere al fruitore una rendicontazione del finanziamento.

Non si intende ovviamente in questa sede affrontare il tema dell'eventuale applicazione dei reati di cui agli articoli 640bis c.p., 316ter c.p. o dell'art. 137, comma 1bis del Testo Unico Bancario di cui al D. Lgs.vo 1 settembre 1993 n. 385, ma unicamente concentrare l'attenzione su quali siano le migliori modalità di accertamento degli eventuali reati connesse ad erogazioni indebite, in modo che la necessaria velocità della procedura di finanziamento, essenziale per consentire la ripresa immediata delle attività produttive, non rappresenti un volano per il soddisfacimento di appetiti indebiti di associazioni criminali.

Insomma, secondo un facile ma efficace concetto, non ci può essere ripartenza economica senza legalità.

In teoria, ad avviso di questo Procuratore Generale, i beneficiari del finanziamento possono essere rappresentati o da *"clienti vecchi"*, già conosciuti dall'istituto di

¹ Atto del 10 aprile 2020 contenente *"Raccomandazione della Banca d'Italia su tematiche afferenti alle misure di sostegno economico predisposte dal Governo per l'emergenza Covid-19"*



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

presso la Corte di Appello di Ancona

credito perché fruitori di pregressi finanziamenti, o "*clienti*" che da un ruolo "*passivo*", quali depositari di somme di denaro, ne diventano "*attivi*", cioè fruitori di liquidità, oppure da "*clienti nuovi*".

In tutti i casi muteranno probabilmente i tempi dell'istruttoria della banca, al fine di valutare la "*rischiosità*" dell'erogazione del mutuo, ma restano fermi gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette di cui al D.L. 21 novembre 2007 n. 231.

L'attenzione va prestata indubbiamente nei confronti dei "*clienti nuovi*", in quanto anche il rigetto della loro richiesta di finanziamento potrebbe rappresentare un segnale di allerta per l'autorità giudiziaria, in quanto l'esito negativo dell'*adeguata verifica* potrebbe essere il segnale della presenza di una consorceria criminale, che si sta radicando sul territorio.

Non minore attenzione va rivolta peraltro ai clienti "*vecchi*", in quanto dietro la formale rappresentazione societaria potrebbero verificarsi dei mutamenti del capitale sociale, con l'ingresso di soci portatori di beni di provenienza criminosa, anche ad opera di appartenenti associazioni della criminalità organizzata.

Sotto questo profilo è essenziale che gli istituti di credito segnalino immediatamente le circostanze di rilevanza penale, anche per non incorrere a fattispecie di mendacio bancario, di cui al secondo comma del menzionato art. 137.

Inoltre appare opportuno coinvolgere, nelle forme istituzionalmente ortodosse, le Camere di Commercio e le Agenzie delle Entrate nell'opera di sensibilizzazione per acquisire informazioni sui cambiamenti degli assetti societari, così come raccogliere prontamente le segnalazioni dei "*professionisti*", segnatamente avvocati, notai e commercialisti, sui quali anche grava l'obbligo di effettuare le segnalazioni di operazioni sospette.

Rimane inoltre fermo il doveroso accertamento di tutti quegli elementi sintomatici, anche tramite la valorizzazione dei reati "*spia*", da cui desumere l'esistenza di reati di usura a cui potrebbero sottoporsi sia soggetti che fruiranno di finanziamenti da parte di istituti di crediti e finanziari, sia di coloro che, non potendosi rivolgere a tali istituti, potranno avvalersi dei servizi illeciti di associazioni criminali.

Alla luce delle considerazioni che precedono si invitano codesti Procuratori a segnalare a questo Procuratore Generale qualsiasi soluzione adottata, tramite



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

presso la Corte di Appello di Ancona

protocolli, collaborazioni istituzionali, direttive alla polizia giudiziaria, per rendere più efficiente e celere l'accertamento dei reati in esame, in modo da poterne consentire la diffusione in ambito distrettuale e la valorizzazione a livello nazionale.

Si reputa opportuno trasmettere questa nota, per conoscenza, anche ai Prefetti della Regione, per ogni utile osservazione al riguardo, pur nella rigorosa ovvia distinzione di ruoli e funzioni, anche per gli inevitabili riflessi sull'attività giudiziaria che derivano dagli specifici compiti di prevenzione attribuiti su quanto in oggetto², in particolare con lo "*svolgimento di specifici controlli e riscontri – a mezzo di disamine documentali, tramite la banche dati in uso e, ove necessario, rilevamenti presso le sedi aziendali – circa la veridicità del contenuto delle comunicazioni prodotte, dalle aziende, avuto riguardo all'inclusione nelle categorie autorizzate ovvero all'esistenza della relazione economico-commerciale tra le attività d'impresa appartenenti alle varie filiere consentite*".

Si ringrazia per la già sperimentata disponibilità al confronto e alla collaborazione istituzionale.

Il Procuratore Generale

Sergio Sottani

² Così, Circolare del Capo Gabinetto del Ministero degli Interni prot. N. 15350/117(2)/Uff III- Prot. Civ datata 14 aprile 2020, avente per oggetto "*Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante misure urgenti per il contenimento e la gestione della diffusione del Covid-19*".